

Assicurazione per i fabbricati civili



Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
(DIP Danni)

Compagnia: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Fabbricato HDI

Documento realizzato il 31 maggio 2022

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto e alla natura sociale della Compagnia sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i fabbricati civili per incendio, responsabilità civile, cristalli, tutela legale, energia alternativa, assistenza e danno all'ambiente.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Sezione INCENDIO:** indennizza i danni ai beni assicurati causati da incendio ed altri eventi garantiti dal contratto come ad esempio fulmine, esplosione e scoppio. Sono previsti estensioni di garanzia sempre operanti ed è prevista la possibilità di ampliare la copertura acquistando garanzie facoltative;
- ✓ **Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI OPERAI:** tiene indenne l'Assicurato da quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, in conseguenza di un fatto accidentale nei confronti di terzi. Sono previsti estensioni di garanzia sempre operanti ed è prevista la possibilità di ampliare la copertura acquistando garanzie facoltative;
- ✓ **Sezione CRISTALLI:** garantisce il risarcimento delle spese sostenute per la sostituzione di lastre a seguito di rottura dovuta a qualsiasi causa.
- ✓ **Sezione TUTELA LEGALE:** assicura spese giudiziali o stragiudiziali necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato in relazione al fabbricato indicato in polizza: per i casi di delitto colposo o contravvenzione; per i casi di delitto doloso, purché l'Assicurato sia prosciolto o con sentenza passata in giudicato; in caso di opposizione a sanzione amministrativa; in caso di danni extracontrattuali per fatto illecito di terzi; per richieste di risarcimento per danni extracontrattuali avanzate da terzi; per controversie di diritto civile legate a controversie contrattuali con fornitori, controversie di lavoro, controversie inerenti diritti reali sul fabbricato.
- ✓ **Sezione ENERGIA ALTERNATIVA:** assicura i danni diretti e materiali a pannelli solari e fotovoltaici, causati da evento improvviso e accidentale, qualunque ne sia la causa.
- ✓ **Sezione ASSISTENZA:** garantisce prestazioni di personale specializzato H 24 in caso di interventi d'emergenza. Le prestazioni riguardano sia il Fabbricato che singoli condomini. È prevista la possibilità di ampliare la copertura acquistando garanzie facoltative
- ✓ **Sezione DANNO ALL'AMBIENTE:** assicura contro la c.d. "RC da inquinamento graduale" mediante tutela della Responsabilità Civile nonché interventi di emergenza e di ripristino, ad es. monitoraggi, analisi, redazione di documenti.

Per ulteriori informazioni si rimanda al DIP Aggiuntivo.



Che cosa non è assicurato?

- * Fabbricati ubicati al di fuori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
- * Fabbricati in cattive condizioni di statica e manutenzione;
- * Fabbricati in fase di costruzione o ricostruzione
- * Singole porzioni di fabbricato e/o singoli appartamenti.

Per ulteriori informazioni sui rischi esclusi per le Sezioni si rimanda al DIP Aggiuntivo.



Ci sono limiti di copertura?

Per ciascuna garanzia, incluse quelle facoltative:

! l'indennizzo può essere corrisposto con limiti inferiori alle somme assicurate o ai massimali indicati sulla scheda di polizza e relativi allegati;

! possono essere applicati scoperti (espressi in percentuale) e franchigie (esprese in percentuale o in valore assoluto) indicati nelle Condizioni di Assicurazione e/o sulla scheda di polizza e relativi allegati che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Sono altresì presenti esclusioni per effetto delle quali la copertura non è operante e la Società non è obbligata a rispondere del danno.

Sono inoltre previsti i seguenti limiti: non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T. e Danno all'ambiente:

! il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;

! quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente e quelle la cui responsabilità sia copertura dall'assicurazione;

! le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza o in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia del fabbricato e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi;

! le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 c.c., nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile ovvero le società facenti parte la stessa Associazione Temporanea d'Impresa ("ATI").

Per il dettaglio delle condizioni di operatività, delle delimitazioni, delle detrazioni e delle esclusioni si rimanda al DIP Aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

Per tutte le Sezioni

- ✓ L'assicurazione vale in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino



Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare comunicando l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e comunicando altresì, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza nonché la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia nei termini e con le modalità previste contrattualmente e fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Di norma, la rata successiva di premio viene corrisposta ad ogni scadenza annuale, ma il premio annuo può essere frazionato in rate semestrali, quadrimestrali, trimestrali, con applicazione degli interessi di frazionamento in misura rispettivamente del 3%, del 4% e del 5% rispetto al premio annuo previsto dalla tariffa, ed in tale caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti consentiti dalle norme vigenti. Il premio è comprensivo di imposte secondo le aliquote in vigore alla data di emissione della polizza. In caso di contratti stipulati a distanza le modalità di pagamento del premio possono essere soggette ad alcune limitazioni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. In caso contrario la copertura comincia alle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento e fino alle successive scadenze.

La copertura termina alle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza.

È inoltre prevista la possibilità di emettere un contratto poliennale con le seguenti modalità: durata pari o superiore a 2 anni e inferiore a 3 anni – sconto poliennialità 2%, durata pari o superiore a 3 anni e inferiore a 4 anni – sconto poliennialità 3%, durata pari o superiore a 4 anni e inferiore a 5 anni – sconto poliennialità 4%, durata pari o superiore a 5 anni – sconto poliennialità 5%.

Non è prevista la possibilità di sospendere la copertura assicurativa.



Come posso disdire la polizza?

Alla scadenza contrattuale: salvo diversa pattuizione tra le Parti e salvo che non sia diversamente indicato sulla scheda di polizza, l'assicurazione è stipulata con tacito rinnovo. In questo caso, in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti mediante lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella scheda di polizza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. Se il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, la polizza cessa alla scadenza contrattuale senza necessità di disdetta.

In caso di sinistro: dopo ogni sinistro, regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni secondo le modalità sopra indicate (nel caso in cui il Contraente/Assicurato "non sia un consumatore", tale facoltà è riservata unicamente alla Società; questa facoltà, tuttavia, viene estesa anche al Contraente, se trattasi di persona fisica).

In caso di ripensamento: esclusivamente se il contratto è stato stipulato a distanza, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto ai sensi dell'art. 52 e segg. del D. Lgs. 206 del 2005 (codice del consumo).